



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 65/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6892/P** del
registro di segreteria, depositato il 22 agosto 2023, promosso da:

- *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Angelo Vittorio Antonio Giunta (P.E.C angelo.giunta@legalmail.it) del

Foro di Gela (CL) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Michela Pusateri sito in Palermo nella Via Autonomia Siciliana n.25.

contro

- **l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via

Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

- **il Ministero dell'Interno** – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del

Soccorso pubblico e della Difesa civile- in persona del legale

rappresentante *pro tempore*; non costituito

per la riforma

della sentenza n. 48/2023 della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni

del 27 gennaio 2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, non notificata.

Uditi nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato

Luciano Termini, in sostituzione dell'avvocato Angelo Vittorio Antonio

Giunta, giusta delega orale, e, per l'INPS l'avvocato Tiziana Giovanna

Norrito.

Ritenuto in

FATTO

L'odierno appellante ha introdotto il giudizio di primo grado per ottenere

la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'art.

54 del DPR n. 1092/1973 e con il computo del servizio operativo e del

servizio pre-ruolo ai sensi dell'art.5, c. 1 e 2, dlgs. n.165/1997.

A tal fine, esponeva di essere un ex dipendente del Ministero

dell'Interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di essere cessato dal

servizio il 31 marzo 2021 e di essere titolare di pensione ordinaria

calcolata con il sistema c.d. misto, atteso che alla data del 31.12.1995

egli vantava un'anzianità di 14 anni e 8 mesi.

Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto

sfornito di prova circa l'avvenuto inoltro dell'istanza in via

amministrativa all'ente previdenziale (essendo stata prodotta soltanto la copia di una cartolina A/R); inoltre, è stata rilevata l'insussistenza degli elementi costitutivi della domanda, atteso che il ricorrente, pur essendosi qualificato come dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non aveva documentalmente provato la relativa circostanza né i fatti addotti a sostegno della propria pretesa.

L'appellante, con atto di impugnazione depositato il 22 agosto 2023 e tempestivamente notificato all'INPS, deduce l'erroneità della sentenza sostenendo che la diffida era stata effettivamente inviata all'INPS prima della proposizione del ricorso alla Corte dei conti, come emerge dalla copia della richiesta inoltrata all'ente previdenziale che ora deposita al fascicolo. Deduce altresì che il giudice di prime cure, al fine di accertare quanto indicato nel ricorso, avrebbe dovuto disporre un'integrazione istruttoria e che, in ogni caso, tutte le informazioni necessarie si traevano agevolmente dalla memoria di costituzione del Ministero dell'Interno.

Dopo avere riproposto, nel merito, le tesi già enunciate nel giudizio di primo grado, chiede l'accoglimento del gravame con annullamento della sentenza impugnata e col favore delle spese.

L'INPS si è costituito sostenendo l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse dell'appellante il quale aveva già ottenuto, in pendenza del processo, i benefici oggetto del ricorso pensionistico; in subordine, prospetta l'infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto con il riconoscimento delle spese di lite.

L'appellante ha depositato, in data 31 dicembre 2023, una memoria

difensiva per riproporre le tesi esposte nell'atto di impugnazione.

All'udienza dell'11 gennaio 2024, considerato che il ricorso di primo grado era stato proposto anche nei confronti del Ministero dell'Interno, non citato dall'appellante in questa fase del giudizio, con ordinanza a verbale è stato disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 9 maggio 2024 per l'integrazione del contraddittorio, ex art. 183 del codice della giustizia contabile. L'appellante è stato quindi onerato di eseguire la notifica dell'atto di appello, unitamente all'ordinanza a verbale, al Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, entro dieci giorni dalla data dell'udienza.

In data 12 gennaio 2024 sono state depositate, a mezzo DAeD, da parte dell'avv. Giunta, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, in formato pdf, della PEC inviata in pari data all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per la notifica dell'atto di appello, della memoria integrativa, della procura *ad litem* e dell'ordinanza a verbale.

Il 26 aprile 2024 l'appellante ha depositato una memoria con cui ha richiesto la definizione della causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che L'INPS, in riferimento alla propria circolare n°68 del 2022, aveva provveduto alla riliquidazione della pensione in applicazione dell'art.54 del D.P.R. N° 1092 del 1973.

Il Ministero non si è costituito.

All'udienza del 9 maggio 2024, l'Avv. Termini, per l'appellante, ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate nella memoria da

ultimo depositata agli atti mentre l'Avv. Norrito, per l'INPS, non aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha chiesto il rigetto del gravame. Assente il Ministero dell'Interno.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile, occorre dichiarare la contumacia del Ministero dell'Interno che, sebbene correttamente evocato in giudizio, in esecuzione dell'ordinanza a verbale dell'11 gennaio 2024, non si è costituito.

2. Ancora, in via preliminare, non è possibile dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per come auspicato dall'appellante, dal momento che l'INPS ha dichiarato in udienza la propria opposizione a tale forma di definizione del giudizio chiedendo la decisione nel merito.

È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità, solo in presenza dell'accordo delle parti è possibile addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (*ex multis*, Cass., S.U. n. 21217/2021 e n. 5625/2022) poiché l'accordo raggiunto determina il venir meno dell'interesse (soggettivo delle parti ed oggettivo, stante la definizione della *res controversa*) all'esame nel merito della controversia proposta.

Pur essendo acclarato che nel corso del giudizio l'odierno appellante abbia conseguito i benefici pensionistici oggetto dell'originario ricorso, in mancanza di adesione dell'ente previdenziale appellato, resa ai

sensi dell'art. 110, comma 3, del codice della giustizia contabile, occorre procedere allo scrutinio dei motivi di gravame.

3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 153, primo comma lett. b), per difetto della cd. "pregiudiziale amministrativa", non avendo il ricorrente fornito la prova dell'avvio del procedimento, coltivato in via amministrativa, nei confronti dell'ente previdenziale, finalizzato ad ottenere i benefici azionati giudizialmente.

Orbene, dal fascicolo del giudizio di primo grado emerge che non era stato curato il deposito, a cura di parte ricorrente, della necessaria richiesta inoltrata in via amministrativa all'INPS; era stata infatti versata agli atti soltanto una cartolina A/R che, disgiunta dalla relativa istanza, non poteva essere apprezzata dal giudice di prime cure nel senso prospettato dal ricorrente, in quanto non riferibile con certezza alla richiesta dei cennati benefici pensionistici.

Soltanto nella fase del gravame è stata riversata dall'appellante la copia della diffida, datata primo aprile 2021, indirizzata all'ente previdenziale appellato, ma tale documento non può essere preso in considerazione dal Collegio, stante il divieto per le parti di produrre nuovi documenti e nuove prove in appello previsto dall'art. 194 del Codice della giustizia contabile.

Conclusivamente, non essendo possibile aderire alla prospettazione di parte appellante ed apparendo, di converso, del tutto coerente la motivazione della sentenza impugnata, il gravame è infondato e, come tale, deve essere rigettato con assorbimento degli ulteriori motivi di

impugnazione proposti.

4. In considerazione del fatto che il soddisfacimento delle pretese del ricorrente è avvenuto nel corso del giudizio, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- Rigetta il gravame con conferma della sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14/05/2024

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

(F.to digitalmente)